

laminatoi e presse per la lavorazione a caldo dei metalli
rientrano nell'allegato IV?

Buongiorno,

stavo leggendo le vostre Domanda e risposta sul vostro sito e mi è sorto un dubbio: i laminatoi e presse per la lavorazione a caldo dei metalli rientrano nell'allegato IV della direttiva macchine? (stiamo parlando di macchine da oltre 120 T di forza).

Nel caso il funzionamento e il caricamento delle machine fosse totalmente automatizzato rientrerebbero ugualmente perchè si tratta di macchinari pericolosi?

Buona giornata

Risposta:

La Direttiva macchine mette in All. IV:

Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

la Guida spiega:

I punti 1.3, 1.4, 3 e 4 fanno riferimento al carico e/o allo scarico manuale. Il carico

e/o lo scarico manuale avviene quando l'operatore alimenta direttamente con i

pezzi il dispositivo di avanzamento o il dispositivo di sostegno del pezzo e li

laminatoi e presse per la lavorazione a caldo dei metalli rientrano nell'allegato IV?

estrae
direttamente dal dispositivo, per cui è possibile che l'operatore abbia un contatto
diretto con il pezzo mentre questo è a contatto con l'utensile. Una macchina non è
considerata attrezzata con un dispositivo di carico o scarico manuale se è dotata di
un dispositivo di trascinamento o di un dispositivo di carico/scarico dei pezzi
(come, ad esempio, un trasportatore) per cui gli utensili sono fuori dalla portata
dell'utilizzatore durante l'impiego del dispositivo, senza il quale la macchina non
può essere azionata.
Quindi a quanto pare la risposta è: non entrano in all IV se carico e scarico sono automatizzati e quindi l'operatore sta lontano....
Buon lavoro.